

ASPETTATIVA PER DESTINAZIONE ALL'ESTERO DEL CONIUGE

a cura di Libero Tassella, da Scuola&Scuola del 13/2/2004

Normativa di riferimento: legge 11.2.1980, n. 26; legge 25.6.1985, n. 333

Il docente il cui coniuge svolga servizio all'estero può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione scolastica non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistono i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.

La legge 26/80 aveva posto come condizione per la concessione dell'aspettativa che entrambi i coniugi fossero dipendenti statali; con la legge 333/85 tale limitazione è stata superata, pertanto si è estesa la possibilità di richiedere il collocamento in aspettativa anche al docente il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali.

L'aspettativa per destinazione all'estero del coniuge:

- spetta di diritto al docente;
- può durare per tutto il periodo di servizio all'estero dell'altro coniuge;
- può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del docente collocato in aspettativa.

Il docente collocato in aspettativa per destinazione all'estero del coniuge non ha diritto alla retribuzione. Va tenuto conto che i periodi di aspettativa proprio perché non retribuiti e quindi privi di contribuzione, se successivi al 12.7.1997, ai sensi del Decreto Legislativo n. 184 del 30.4.1997 possono essere riscattati, in tutto o in parte, ai fini pensionistici. L'onere del riscatto si calcola applicando l'art. 13 della legge n. 1238 del 12.8.1962.

Il tempo trascorso in aspettativa:

- non è valido ai fini della progressione di carriera;
- dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio;
- del trattamento di quiescenza e previdenza;
- della maturazione del diritto alle ferie,
- del compimento del prescritto periodo di prova o anno di formazione.

Il docente che cessa dalla posizione di aspettativa prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta dedotto il tempo trascorso in aspettativa.

Il docente che intenda avvalersi dell'aspettativa per destinazione all'estero del coniuge deve presentare al dirigente scolastico della scuola di titolarità, apposita istanza scritta adeguatamente documentata. (vedi [schema di domanda](#)).

L'organo competente a disporre il collocamento in aspettativa è il dirigente scolastico. Il provvedimento con il quale è stato disposto il collocamento in aspettativa, viene trasmesso alla Ragioneria Provinciale dello Stato.

**MODELLO DI DOMANDA PER RICHIEDERE
L'ASPETTATIVA PER DESTINAZIONE ALL'ESTERO DEL CONIUGE.**

Al Dirigente Scolastico

del.....

di.....

Oggetto: Richiesta aspettativa per destinazione all'estero del coniuge, ins/prof.
.....

Il/La sottoscritto/a Prof. nato/a il a
..... residente avia..... n....., tel.
..... cell. email, in servizio presso questo/a
circolo/scuola/istituto in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato su posto
..... per la classe di concorso comunica che il proprio coniuge
Sig. nato/a il a....., presta la propria
attività lavorativa in in qualità di

CHIEDE,

ai sensi della legge 11.2.1980 (nel caso trattasi di coniugi entrambi dipendenti statali) ovvero della legge 25.6.1985 (nel caso il coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali), di essere collocato/a in aspettativa senza assegni per il periodo corrispondente alla permanenza del coniuge all'estero, per il periodo dal Al

Allega alla presente i seguenti documento in elenco:

1.
2.
3.
4.

Data.....

Firma.....

RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGGE 25-6-1985 N. 333

Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 luglio 1985, n. 157.

Articolo unico. - Il dipendente statale, il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali, può chiedere il collocamento in aspettativa a norma della **Legge 11 febbraio 1980, n. 26**.

LEGGE 26/80

1. L'impiegato dello Stato, il cui coniuge - dipendente civile o militare della pubblica amministrazione - presti servizio all'estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione
2. L'aspettativa, concessa sulla base dell'art. 1 della presente legge, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. L'impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno.
3. Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi dell'art. 1 della presente legge non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
4. L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
5. Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa - ove non vi siano vacanze disponibili - un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.